

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
23 gennaio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento (UE) n. 68/2010 della Commissione, del 22 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

Regolamento (UE) n. 69/2010 della Commissione, del 22 gennaio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 3

DECISIONI

2010/39/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 5

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IV *Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom*

2010/40/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 25 novembre 2009, sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione II — Consiglio** 7

Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 novembre 2009, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione II — Consiglio 9

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	73,2
	MA	63,9
	TN	112,1
	TR	103,5
	ZZ	88,2
0707 00 05	EG	174,9
	JO	101,4
	MA	78,1
	TR	113,3
	ZZ	116,9
0709 90 70	MA	132,4
	TR	121,5
	ZZ	127,0
0805 10 20	EG	52,0
	IL	58,8
	MA	52,2
	TN	62,6
	TR	54,7
	ZZ	56,1
0805 20 10	IL	166,5
	MA	82,0
	ZZ	124,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	55,8
	EG	74,4
	IL	81,2
	JM	97,6
	MA	131,9
	PK	41,0
	TR	78,4
	ZZ	80,0
0805 50 10	EG	63,3
	IL	88,6
	TR	71,6
	ZZ	74,5
0808 10 80	CA	77,0
	CL	60,1
	CN	88,1
	MK	24,7
	US	133,3
	ZZ	76,6
0808 20 50	CN	53,6
	US	102,8
	ZZ	78,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 69/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 52/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.2010, pag. 4.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 23 gennaio 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	46,85	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	46,85	0,85
1701 12 10 ⁽¹⁾	46,85	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	46,85	0,55
1701 91 00 ⁽²⁾	53,94	1,29
1701 99 10 ⁽²⁾	53,94	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	53,94	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,54	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2010/39/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica portoghese («Portogallo») è stata autorizzata, con decisione 2004/738/CE del Consiglio ⁽²⁾, ad applicare fino al 31 dicembre 2009 un regime particolare e facoltativo al settore delle vendite a domicilio secondo il quale, da un lato, in deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, l'impresa operante in tale settore ed autorizzata ad avvalersi di questo regime è debitrice dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni effettuate dai suoi dettaglianti ai consumatori finali. Dall'altro lato, in deroga all'articolo 22 di detta direttiva, i dettaglianti sono dispensati dagli obblighi di cui al predetto articolo per queste stesse cessioni. Per ottenere tale autorizzazione, l'impresa deve ricavare l'intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da dettaglianti che operano in nome e per conto proprio. Inoltre, tutti i prodotti venduti devono figurare su un elenco prestabilito dei prezzi praticati nella fase di consumo finale e l'impresa deve venderli direttamente a dettaglianti che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

(2) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 30 giugno 2009, il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione di prorogare questo regime particolare

per quanto riguarda le misure di deroga agli articoli 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE e, con lettera complementare protocollata dal segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009, ha chiesto che i dettaglianti, in deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, non possano detrarre l'IVA dovuta sui beni contemplati dalla misura di deroga.

(3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso tale domanda agli altri Stati membri con lettera del 27 ottobre 2009. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni utili.

(4) Questo regime particolare è volto a designare delle imprese debitamente autorizzate, anziché i numerosi venditori ambulanti, come titolari del diritto a detrazione dell'IVA dovuta o assolta da tali dettaglianti sui beni loro ceduti dalle suddette imprese e come debitrice dell'imposta dovuta sulla cessione di detti beni dai dettaglianti ai consumatori finali. Queste imprese autorizzate sono anche tenute ad adempiere agli obblighi corrispondenti di dichiarazione e di pagamento da cui sono esentati i loro dettaglianti.

(5) Tale regime particolare consente pertanto di assicurarsi che l'IVA riscossa, nella fase di commercio al dettaglio, sulla vendita dei prodotti provenienti da tali imprese sia effettivamente riversata all'Erario e, in tal modo, consente di prevenire la frode fiscale. Esso permette altresì di semplificare, a vantaggio dell'amministrazione, le modalità di percezione dell'IVA e di ridurre gli obblighi dei dettaglianti in materia di IVA.

(6) La misura di deroga non modifica l'importo dell'IVA riscossa al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad applicare un regime d'imposizione particolare al settore delle vendite a domicilio, che prevede disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE.

Le imprese che ottengono l'intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da dettaglianti che operano in nome e per conto proprio possono chiedere all'amministrazione di essere autorizzate ad applicare tale regime di deroga qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tutti i prodotti venduti dall'impresa figurano in un elenco prestabilito dei prezzi praticati nella fase di consumo finale;
- b) l'impresa vende direttamente i propri prodotti a dettaglianti i quali, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, le imprese autorizzate ad applicare il presente regime di deroga hanno il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta dai loro dettaglianti sui beni a loro ceduti dalle imprese stesse e sono, in deroga all'articolo 193 della suddetta direttiva, debtrici dell'IVA dovuta sulla cessione di detti beni da parte dei loro dettaglianti ai consumatori finali.

Articolo 3

I dettaglianti che si riforniscono presso un'impresa autorizzata ad applicare il presente regime di deroga sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni che tale impresa ha ceduto loro e per la cessione di detti beni ai consumatori finali. Tale obbligo è assolto all'impresa autorizzata.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione alla Repubblica portoghese.

Essa si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 novembre 2009****sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007,
sezione II — Consiglio**

(2010/40/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 ⁽¹⁾,
- visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2007 — Volume I (C6-0417/2008) ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all'autorità competente per il discarico,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE ⁽⁴⁾,
- viste la sua decisione del 23 aprile 2009 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2007 e la risoluzione allegata,
- visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 50, 60, 86, 145, 146 e 147,
- vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾ (AII),
- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
- vista la prima relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0150/2009),
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0047/2009),

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2007.

⁽²⁾ GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 26.9.2009, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

1. concede il discharge al segretario generale del Consiglio relativamente all'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2007;
2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 novembre 2009****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione II — Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2007 — Volume I (C6-0417/2008) ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all'autorità competente per il discarico,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE ⁽⁴⁾,
 - viste la sua decisione del 23 aprile 2009 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2007 e la risoluzione allegata,
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 50, 60, 86, 145, 146 e 147,
 - vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾ (AII),
 - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
 - vista la prima relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0150/2009),
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0047/2009),
1. rileva il fatto di aver ottenuto soddisfazione dal Consiglio per quanto riguarda le tre principali richieste avanzate nella sua risoluzione del 23 aprile 2009 ⁽⁸⁾, ossia:

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2007.

⁽²⁾ GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 26.9.2009, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


⁽⁷⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 255 del 26.9.2009, pag. 19.

- a) lo svolgimento di una riunione, il 24 settembre 2009, tra il presidente, il relatore e i coordinatori della commissione competente del Parlamento, da un lato, e rappresentanti della presidenza svedese e del segretariato generale del Consiglio, dall'altro, per discutere dell'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2007 [paragrafo 21, lettera a) della risoluzione];
 - b) la presentazione di risposte scritte alle domande del Parlamento concernenti l'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2007 (paragrafo 22 della risoluzione);
 - c) la pubblicazione nel sito web del Consiglio dei documenti pertinenti concernenti l'esecuzione del bilancio del Consiglio, comprese le risposte alle domande specifiche del Parlamento (paragrafo 4 della risoluzione);
2. ritiene di aver ottemperato al proprio dovere di garantire il massimo possibile di trasparenza e di accountability (responsabilità e obbligo di rendiconto) per quanto riguarda l'impiego del denaro dei contribuenti;
 3. invita il Consiglio a continuare a migliorare ulteriormente la cooperazione con le commissioni competenti del Parlamento, sulla base della sua pratica recente;
 4. chiede l'elaborazione e l'inserimento nell'AlI da parte delle istituzioni di un allegato che riguardi specificamente la procedura di scarico relativa al Consiglio;
 5. invita la sua commissione competente a verificare, nel contesto della prossima procedura di scarico relativa al Consiglio, i progressi compiuti da quest'ultimo in ordine ai seguenti punti:
 - la chiusura da parte del Consiglio di tutti i suoi conti fuori bilancio, conformemente alle raccomandazioni del suo revisore interno,
 - il miglioramento della verifica delle fatture in base alle raccomandazioni del suo revisore interno,
 - la pubblicazione di tutte le decisioni amministrative che servono come base giuridica per le voci di bilancio,
 - la trasmissione al Parlamento e alla sua commissione competente, conformemente alla pratica ora adottata da tutte le altre istituzioni, della relazione annuale di attività del Consiglio, la cui elaborazione è prevista dall'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario,
 - la presentazione di una giustificazione esauriente della necessità di stornare importi da una voce all'altra nell'ambito del suo bilancio,
 - la trasmissione di risposte scritte alle domande pertinenti formulate dalla commissione competente e dal relatore del Parlamento,
 - la disponibilità e volontà del Consiglio di fornire una spiegazione orale alla commissione competente del Parlamento, sulla base delle suddette risposte scritte, qualora risultassero necessari ulteriori chiarimenti;
 6. ribadisce la richiesta, avanzata nella sua risoluzione del 23 aprile 2009, che la Corte dei conti europea presti particolare attenzione all'esecuzione del bilancio del Consiglio nelle sue prossime relazioni annuali.
-

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT